

SENTENZE OGGI PA

N. 02903/2016REG.PROV.COLL.

N. 00611/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 611 del 2016, proposto da:
Sarim s.r.l., in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Lentini e Feliciano Ferrentino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria 2;

contro

Comune di Fonte Nuova, in nome del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Clemente, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Vicolo Orbitelli 31;

nei confronti di

Avr s.p.a., in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza San Bernardo 101;
Ecocentro Toscana s.r.l., Mad Srl, Ecotrasporti s.r.l.; Paoletti Ecologia s.r.l., Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. , in nome dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avv. Pasquale Cristiano, Luciano Gallo e Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 13872/2015, resa tra le parti, concernente affidamento del servizio di igiene urbana mediante raccolta differenziata con il sistema porta a porta.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fonte Nuova e di Avr s.p.a. e di Paoletti Ecologia s.r.l. e di Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2016 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Lentini, Michele Clemente, Angelo Clarizia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 17 luglio 2015, Sarim s.r.l. (d'ora in poi Sarim) ha impugnato l'aggiudicazione disposta dal comune di Fonte Nuova a favore dell'ATI Paoletti Ecologia s.r.l. e Coop L.A.T. del servizio quinquennale d'igiene urbana "mediante raccolta differenziata porta a porta" e la gestione ecologica.

Impugnazione estesa ai verbali di gara nella parte in cui hanno ammesso alla procedura di gara, oltre l'ATI aggiudicatario, AVR s.p.a., classificatasi al secondo posto nella graduatoria di gara.

Ha dedotto nei motivi d'impugnazione violazione di legge ed eccesso di potere denunciando l'illegittimo ricorso all'avvalimento di certificazioni di qualità; la carenza in capo alle ausiliarie della registrazione EMAS recante il codice NACE 38.11 relativa alla raccolta di rifiuti; nonché la genericità ed indeterminatezza dei contratti d'avvalimento prodotti dalle imprese controinteressate.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato gli atti sopravvenuti adottati dalla stazione appaltante in corso di procedura.

2. Si costituivano in giudizio il comune di Fonte Nuova, l'ATI Paoletti Ecologia s.r.l. e Coop L.A.T. e AVR s.p.a, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame.

3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II bis, assorbite le eccezioni di inammissibilità, respingeva il ricorso e dichiarava inammissibili i motivi aggiunti.

Ritenevano i giudici di prime cure che in conformità alla lex specialis non fosse prescritto il possesso in capo alle ausiliarie della registrazione EMAS recante il codice specifico relativo alla raccolta dei rifiuti; che l'avvalimento fosse consentito avendo comunque ad oggetto un requisito attestante la capacità tecnica ancorché di natura soggettiva, e che, infine, i contratti d'avvalimento non fossero affatto generici ed indeterminati.

4. Appella la sentenza Sarim. Resistono Fonte Nuova, l'ATI Paoletti Ecologia s.r.l. e Coop L.A.T. e AVR s.p.a, che, a loro volta, ripropongono le eccezioni d'inammissibilità assorbite dal Tar.

Alla pubblica udienza del 19.05.2016 la causa, su richiesta delle parti, è trattenuta in decisione.

5. L'Ati e il Comune ripropongono in appello l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata sul rilievo che la ricorrente, contestando l'omessa prescrizione nella lex specialis di specifici requisiti di qualificazione soggettiva ritenuti necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, avrebbe dovuto tempestivamente impugnare in parte qua il bando di gara.

L'eccezione non coglie nel segno.

I motivi d'impugnazione censurano l'applicazione delle norme contenute nella lex specialis operata dalla Commissione esaminatrice, sicché l'interesse all'impugnazione è sorto successivamente alla pubblicazione del bando in coincidenza con l'indirizzo ermeneutico assunto dalla stazione appaltante in sede d'esame delle offerte con riguardo all'individuazione (in concreto) dei criteri di selezione relativi all'attestazione del possesso della qualificazione soggettiva delle imprese partecipanti alla procedura (cfr., in termini, Cons. Stato., sez. IV, 13 marzo 2014 n. 1243).

6. Col primo motivo e secondo motivo d'appello, Sarim deduce l'errore di giudizio e la violazione degli artt. 38, 39 40, 44 e 74 del d.lgs. n. 163 del 2006 in cui sarebbero incorsi i primi giudici laddove hanno ritenuto

che le registrazioni EMAS codice NACE 30.3 e 38.21, possedute dall'impresa ausiliaria della mandante, diverse dal codice NACE 30.11, riguardante la raccolta di rifiuti non pericolosi, sarebbero idonee e sufficienti a dimostrare il requisito ambientale.

Il motivo d'appello è infondato.

La censura omette di considerare la funzione della certificazione EMAS che, ai sensi del d.m. 13 febbraio 2014, costituisce un mezzo di prova – alternativo ad altre certificazioni e non avente carattere assorbente – del requisito di gestione ambientale posseduto dall'impresa.

La registrazione EMAS (acronimo di Eco-Management and Audit Scheme) è uno strumento volontario proposto dalla Comunità Europea, al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali su una corretta gestione ambientale.

Non costituisce affatto l'unica certificazione sul possesso di un adeguato sistema di gestione ambientale tant'è che, con specifico riguardo alla procedura in esame, la stazione appaltante ha preteso, oltre l'EMAS, genericamente indicata senza codice specifico, la certificazione (essa sì specifica) di qualità aziendale OHSAS8001: 2008 UNI EN ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 rilasciate per le attività corrispondenti all'oggetto dell'appalto.

L'adeguato livello di qualificazione per la gestione ambientale doveva essere pertanto dimostrato dalle certificazioni di qualità prodotte dall'Ati aggiudicataria, ogni altra certificazione specifica, in aggiunta dell'EMAS genericamente riferita al trattamento dei rifiuti, si sarebbe di fatto risolta in un ingiustificato (e formalistico) ostacolo alla più ampia partecipazione alla procedura concorrenziale.

7. Con terzo motivo, la società appellante deduce che, erroneamente, il Tar ha ritenuto suscettibile d'avvalimento la certificazione EMAS sebbene attesti un requisito soggettivo.

Il motivo è infondato.

La censura muove da un dato di fatto incontrovertito: la distinzione fra requisiti soggettivi e requisiti oggettivi, riferiti alle imprese partecipanti alle gare, perdono la loro chiarezza ed intellegibilità ed entrano in una zona di indeterminazione una volta che il loro referente fondamentale sia divenuto la capacità tecnica.

Significativamente l'analisi dei precedenti in tema restituisce un quadro giurisprudenziale variegato e contraddittorio: s'è ritenuto che i requisiti di natura soggettiva, afferenti allo status d'imprenditore, non siano trasferibili (cfr. Cons. Stato, sez. III, 25 febbraio 2014 n. 887; Tar Lazio sez. I ter, 24 aprile 2013 n. 4130); viceversa, è stato ammesso il ricorso all'avvalimento dell'organizzazione dell'impresa ausiliaria sebbene riferita ad un requisito soggettivo (cfr., Cons. Stato, sez. V., 19 novembre 2012 n. 5853; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 23 aprile 2015 n. 1011).

Per uscire dall'impasse va fatto riferimento al dato positivo, ossia alla normativa specifica, desumibile dalla fonte legislativa e alla disciplina contenuta nella lex specialis.

Nel caso in esame l'art. 44 del d.lgs. n. 163 del 2006 richiama l'art. 42, comma 1, lett. f) d.lgs. cit. che individua fra i modi di in cui è possibile fornire "la dimostrazione delle capacità tecniche" l'indicazione "delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto"; il bando, a sua volta, fa espresso riferimento alla certificazione EMAS genericamente indicata.

Sicché la normativa applicabile iscrive la certificazione EMAS fra i requisiti di capacità tecnica suscettibili d'avvalimento.

8. Con l'ultimo motivo, l'appellante deduce la genericità dei contratti d'avvalimento, non censurata dal Tar.

Il motivo è destituito di fondamento.

I contratti dell'impresе ausiliarie (di Ecotrasporti s.r.l. e di MAD s.r.l.) fanno espresso riferimento nell'ordine: alla messa a disposizione dell'organizzazione aziendale e del personale per migliorare la qualità delle prestazioni sotto il profilo della gestione ambientale; la disponibilità del know how scientifico e gestionale; ed infine l'assunzione della responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Vale a dire che i contratti riproducono (alla lettera), quanto all'oggetto del contratto e al contenuto delle prestazioni, la fattispecie astratta del contratto d'avvalimento di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 163/2006.

9. Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

Sussistono giustificati motivi individuabili nella particolarità della controversia dedotta in giudizio per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/06/2016

N. 02952/2016REG.PROV.COLL.
N. 01332/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1332 del 2016, proposto da:

Mediterranea Società Cooperativa Sociale Onlus, in proprio e quale capogruppo del costituendo R.T.I. con Senis Hospes Soc. Coop. Sociale, in proprio e quale mandante del costituendo R.T.I., rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Perrone, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, n. 2;
contro

Residenza dei Renai S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Di Cagno e Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso Arnaldo Del Vecchio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 73;

nei confronti di

Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE - n. 00256/2016, resa tra le parti, concernente l'affidamento in concessione dell'attività di gestione della R.S.A. di Ostuni.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Residenza dei Renai S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2016 il Cons. Carlo Deodato e uditi per le parti gli

Avvocati Michele Perrone e Alberto Linguiti su delega di Francesco Paolo Bello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, annullava, in accoglimento del ricorso della Residenza dei Renai s.r.l. (d'ora innanzi RdR), l'aggiudicazione al R.T.I. costituito tra la mandataria Mediterranea società cooperativa onlus e la mandante Senis Hospes società cooperativa sociale (d'ora innanzi: RTI Mediterranea), del quale respingeva il ricorso incidentale, dell'affidamento in concessione, da parte dell'ASL di Brindisi, dell'attività di gestione della R.S.A. di Ostuni.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il RTI Mediterranea, contestando la correttezza della statuizione gravata e domandandone la riforma, con conseguenti dichiarazione di inammissibilità o rieiezione, nel merito, del ricorso proposto in primo grado da RdR.

Resisteva la RdR, rilevando l'infondatezza dell'appello e riproponendo le censure rimaste assorbite dal gravato giudizio di illegittimità dell'affidamento controverso, del quale chiedeva la conferma, in ipotesi con diversa motivazione.

Non si costituiva, invece, in giudizio la ASL di Brindisi.

Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 16 giugno 2016.

DIRITTO

1.- E' controversa la legittimità dell'affidamento al RTI Mediterranea, da parte dell'ASL di Brindisi, dell'attività di gestione della R.S.A. di Ostuni, sotto i profili di seguito esaminati.

Il Tribunale di prima istanza ha, in particolare, disatteso il ricorso incidentale proposto dal controinteressato RTI Mediterranea, ed inteso a dimostrare la doverosità dell'esclusione della RdR (e, quindi, l'inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse) per la dedotta nullità del contratto di avvalimento (di garanzia) da essa prodotto, ed ha giudicato illegittima l'aggiudicazione della concessione impugnata, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, per il difetto, in capo al RTI affidatario, del requisito di partecipazione relativo al fatturato specifico, assorbendo le ulteriori censure ed accertando il diritto della società ricorrente all'affidamento della gestione della R.S.A di Ostuni.

Il RTI appellante contesta la correttezza di tale giudizio, sia in ordine alla reiezione del proprio ricorso incidentale, sia in ordine all'accoglimento del primo motivo del ricorso principale di primo grado, ed insiste nell'invocare la dichiarazione di inammissibilità o la reiezione nel merito di quest'ultimo, in riforma della decisione impugnata.

La società appellata difende, invece, la correttezza della decisione impugnata, della quale domanda la conferma, riproponendo le censure dedotte a sostegno del proprio ricorso originario (e dichiarate assorbite dal TAR).

2.- L'appello è parzialmente fondato, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte e nei limiti di seguito precisati, e va accolto.

3.- Seguendo l'ordine delle questioni articolato nell'atto di appello, occorre principiare dall'esame della contestazione del capo di reiezione del ricorso incidentale proposto in primo grado dal RTI Mediterranea (con cui, si ricorda, si assumeva il difetto, in capo alla RdR, dei requisiti relativi al fatturato, sia globale, sia specifico).

3.1- Assume, al riguardo, l'appellante che il contratto di avvalimento in data 23 settembre 2014 con la Fondazione San Raffaele, prodotto dalla RdR al fine di attestare il possesso del suddetto titolo di partecipazione, fosse idoneo ad dimostrare i requisiti in discussione, siccome privo della necessaria quantificazione e della specifica indicazione delle risorse finanziarie "prestate" dall'impresa ausiliaria, restando formulato in termini inammissibilmente generici.

3.2- La censura è infondata e va respinta.

3.3- Il Collegio non ignora (e, anzi, condivide) l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui l'avvalimento non può risolversi nel prestito di un valore soggettivo puramente cartolare e astratto, ma deve, al contrario, contenere il puntuale e concreto impegno dell'impresa ausiliaria di mettere a disposizione di quella ausiliata le risorse economiche, i mezzi strumentali e, più in generale, l'apparato organizzativo effettivamente necessari alla partecipazione alla gara e all'esecuzione dell'appalto (cfr. ex multis Cons St., sez. III, 29 gennaio 2016, n. 346), ma reputa che, nella fattispecie esaminata, i predetti requisiti risultino integrati.

3.4- Fermo restando, infatti, che il contratto di avvalimento non può risolversi nella indeterminata e tautologica ripetizione letterale della formulazione lessicale della disposizione legislativa di riferimento, ma esige la declinazione negoziale di un vincolo puntuale ed univoco al "prestito" dei requisiti organizzativi, tecnici o finanziari di cui difetta l'impresa ausiliata per la partecipazione alla procedura, l'indagine circa l'efficacia del contratto allegato al fine di attestare il possesso dei relativi titoli partecipativi dev'esser svolta in concreto, avuto riguardo, cioè, al tenore testuale dell'atto ed alla sua idoneità ad assolvere la precipua funzione di garanzia assegnata all'istituto dall'art.49 del d.lgs. n 163 del 2006 (allora vigente).

3.5- In coerenza con il criterio di giudizio appena enunciato, rileva il Collegio che l'analisi del contratto di avvalimento prodotto dalla RdR (e stipulato con la Fondazione San Raffaele) rivela chiaramente la sua conformità al paradigma legale di riferimento e, quindi, la sua efficacia, ai fini del riconoscimento in capo alla RdR dei requisiti di partecipazione relativi al fatturato globale e a quello specifico (per come rispettivamente previsti ai punti C.7 e C.8 del disciplinare di gara).

Dalla lettura combinata del contratto e delle dichiarazioni prodotte dalla RdR ai sensi dell'art.49, comma 2, d.lgs. cit. emerge, infatti, che nel primo risultano puntualmente indicati l'importo annuo dell'appalto, i requisiti oggetto dell'avvalimento (per come previsti dalla lex specialis), la dichiarazione dell'impresa ausiliaria di possederli e il suo impegno a prestare alla RdR tutte le risorse necessarie e, in particolare, il proprio fatturato globale e specifico, oltre all'assunzione della responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, mentre nelle seconde sono stati analiticamente riportati i dati relativi al fatturato

globale e specifico d'impresa prodotto dalla Fondazione San Raffaele nel triennio di riferimento (2011-2013), divisi per anno.

Ne consegue che l'impegno negoziale assunto dalla Fondazione San Raffaele deve intendersi completo, concreto, serio e determinato, nella misura in cui attesta la messa a disposizione della RdR del proprio fatturato (puntualmente indicato) e delle risorse eventualmente necessarie e contiene un vincolante impegno finanziario nei confronti della stazione appaltante.

Non devono, invece, reputarsi necessari, ai fini che qui rilevano, la quantificazione e, a fortiori, il trasferimento delle risorse finanziarie oggetto del predetto impegno, sia perché le esigenze di garanzia sottese all'avvalimento in questione risultano compiutamente soddisfatte dal vincolo contrattuale ut supra formulato, sia perché i contenuti dell'impegno finanziario concretamente necessario appaiono del tutto imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto di avvalimento.

3.6- Dev'essere, in conclusione, confermato il capo di reiezione del ricorso incidentale proposto in primo grado dal RTI Mediterranea, in ragione della riscontrata legittimità dell'ammissione alla gara, sotto il profilo sopra esaminato, dell'offerta presentata dalla RdR.

4.- Con il secondo motivo di appello viene, invece, criticato il gravato giudizio di illegittimità dell'aggiudicazione della gara all'odierno appellante, assunto dai primi giudici sulla base del rilievo dell'inidoneità del contratto d'affitto d'azienda stipulato in data 22 marzo 2013 tra la società cooperativa sociale La Rondine (concedente) e la società cooperativa sociale Mediterranea (affittuaria) ad attestare il possesso, da parte del RTI Mediterranea, del requisito relativo al fatturato specifico.

Sostiene, al riguardo, il RTI appellante che, al contrario di quanto ritenuto dai giudici di prima istanza, il contratto d'affitto d'azienda fosse idoneo a trasferire alla cooperativa Mediterranea, non solo il complesso dei beni strumentali all'esercizio dell'impresa, ma anche il fatturato pregresso dell'impresa concedente, siccome intrinsecamente appartenente all'azienda affittata.

4.1- Il motivo è fondato e va accolto, alla stregua delle considerazioni che seguono.

4.2- La tesi, assunta a fondamento del gravato giudizio di illegittimità formulato dai primi giudici, secondo cui il fatturato specifico maturato prima della stipula del contratto d'affitto d'azienda, attenendo a un profilo soggettivo dell'attività d'impresa, esula dal compendio di beni trasferito (e trasferibile) con il predetto accordo negoziale, non può essere condivisa, sia perché non si fonda, in astratto, su alcun dato positivo (risultando, anzi, che la disciplina normativa di riferimento autorizzi il predetto effetto traslativo), sia perché risulta, in concreto, smentito dal contratto della cui efficacia si controverte.

4.3- Quanto alla regolazione positiva della fattispecie esaminata, rileva il Collegio che l'unica disposizione dedicata a disciplinare gli effetti del contratto d'affitto d'azienda sulla qualificazione dell'impresa affittuaria stabilisce, chiaramente ed espressamente, che quest'ultima "può avvalersi dei requisiti posseduti dall'impresa locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni" (art. 76, comma 9, d.P.R. 5 ottobre 3010, n.207).

Così individuato il paradigma legale di riferimento, alla cui stregua dev'essere, quindi, scrutinata la legittimità dell'ammissione alla gara del RTI Mediterranea, risulta agevole rilevare che i termini generali della formulazione testuale della disposizione impongono, per un verso, una sua esegesi coerente con il dato testuale, che non contempla alcuna eccezione al novero dei requisiti di cui può avvalersi l'affittuario (ubi lex non distinguit neque nos distinguere debemus), ed impediscono, per un altro, qualsivoglia interpretazione riduttiva, che finisca, cioè, inammissibilmente, per escludere, per via ermeneutica, alcuni requisiti dalla facoltà di avvalimento riconosciuta in via generale dalla norma.

4.4- In aggiunta all'efficacia naturale, per come stabilita dalla disposizione richiamata, del contratto di affitto d'azienda (ed in coerenza con essa), le parti hanno, peraltro, concretamente e chiaramente voluto il trasferimento anche del fatturato pregresso come oggetto dell'accordo negoziale, come si ricava dalla lettura dell'art.2.1, xiv, del contratto.

4.5- Né varrebbe, al riguardo, obiettare che il predetto risultato avrebbe potuto essere prodotto, ai fini che qui rilevano, solo con l'utilizzo del diverso strumento del contratto di avvalimento (del quale quello d'affitto d'azienda non contiene tutti gli elementi costitutivi), sia perché, si ripete, la normativa di riferimento contempla espressamente l'effetto in questione come naturale conseguenza giuridica del contratto di affitto d'azienda (anche, cioè, in difetto di una sua espressa previsione nel documento contrattuale), sia perché, in mancanza di divieti o limiti positivi (nella specie non rintracciabili), la definizione dell'oggetto degli effetti traslativi prodotti dallo schema contrattuale in questione resta rimessa all'autonomia negoziale

delle parti contraenti (che possono, quindi, validamente contemplare il fatturato specifico pregresso dell'impresa come afferente all'azienda oggetto dell'affitto).

4.6- Avuto, quindi, riguardo alla circostanza che la durata del contratto in esame è stata stabilita in sessanta mesi (art.3.1), deve riconoscersi la correttezza della spendita, da parte dell'affittuaria cooperativa Mediterranea, del requisito del fatturato specifico prodotto dalla cooperativa La Rondine, in coerenza con il disposto dell'art.76, comma 9, d.P.R, cit. (allora vigente) e con la volontà negoziale consacrata nel suddetto contratto.

4.7- Quanto, da ultimo, alla dedotta non computabilità, ai fini dell'attestazione del requisito attinente al fatturato specifico, di quello prodotto dalla società cooperativa Il Cardine (a sua volta locatrice d'azienda in favore della cooperativa La Rondine), basti rilevare che la relativa censura risulta, per un verso, inammissibile, in quanto dedotta in primo grado solo con la memoria difensiva (mentre avrebbe dovuto essere formulata con ricorso, trattandosi di un'autonoma causa petendi), e, per un altro, infondata, atteso che la cessione d'azienda dalla cooperativa Il Cardine alla cooperativa La Rondine autorizzava senz'altro quest'ultima a trasferire alla cooperativa Mediterranea anche il fatturato specifico prodotto dalla prima e già ceduto alla seconda.

5.- L'accoglimento dell'appello principale del RTI Mediterranea impone l'esame dei motivi rimasti assorbiti nella decisione impugnata e ritualmente riproposti in appello dalla RdR.

6.- Con il primo dei motivi riproposti si insiste nel sostenere l'illegittimità dell'ammissione alla gara del RTI Mediterranea, siccome inammissibilmente costituito come raggruppamento verticale, in violazione dell'art.37, comma 2, d. lgs. cit, nonostante l'omessa indicazione negli atti di gara delle prestazioni principali.

6.1- La censura è infondata in fatto in quanto basata sull'erronea qualificazione del RTI Mediterranea come verticale (per come definito dall'art.37 comma 2, d.lgs. cit.) e sulla conseguente inammissibilità di tale formula associativa, in ragione dell'omessa indicazione negli atti di gara delle prestazioni principali. Sennonchè, a ben vedere, le imprese destinate a costituirsi in raggruppamento temporaneo dichiaravano la divisione tra di esse delle prestazioni da eseguirsi, non secondo la logica del raggruppamento verticale (secondo cui il mandatario svolge quelle principali e il mandante quelle secondarie), ma mediante una ripartizione per tipologia di servizi (che non risulta vietata da alcuna disposizione legislativa indicata dalla RdR come violata).

7.- Con la seconda censura si ribadisce l'erroneità della valutazione dell'offerta tecnica presentata dalla RdR e si rivendica l'attribuzione di un punteggio maggiore.

7.1- Rileva il Collegio che la doglianza risulta inammissibilmente preordinata a sollecitare un sindacato di merito dei giudizi contestati per mezzo della generica allegazione di una sottovalutazione degli elementi innovativi e migliorativi proposti dalla RdR.

Le valutazioni impugnate si rivelano, al contrario, del tutto coerenti, attendibili, plausibili e, soprattutto, prive di profili di manifesta irragionevolezza o di palese erroneità.

7.2- Orbene, a fronte dei caratteri appena segnalati, le valutazioni espresse dalla commissione di gara devono intendersi estranee all'ambito oggettivo del sindacato di legittimità delle relative determinazioni, che, com'è noto, non può estendersi fino a scrutinare il merito dei pertinenti giudizi tecnici, se non nelle limitate ipotesi, nella specie non riscontrabili, in cui gli stessi risultino assunti sulla base di una fallace rappresentazione della realtà fattuale o in esito ad una delibazione del tutto illogica o arbitraria della qualità dell'offerta tecnica (cfr., ex multis, Cons. St., sez. V, 18 gennaio 2016, n.120).

7.3- Anche il motivo in esame dev'essere, pertanto, disatteso.

8.- Occorre, allora, procedere all'esame delle censure dedotte a sostegno dei motivi aggiunti proposti avverso la delibera del direttore generale della ASL di Brindisi n.1843 del 3 novembre 2015, con cui era stato revocato (per effetto della sopravvenuta revoca dell'interdittiva emessa contro la cooperativa Mediterranea) il provvedimento dichiarativo della decadenza del RTI Mediterranea dall'aggiudicazione (inizialmente decretato per effetto dell'interdittiva che aveva originariamente colpito la suddetta mandataria).

8.1- Anche i motivi così riproposti, esaminabili congiuntamente per ragioni di sintesi, vanno respinti, alla stregua delle considerazioni di seguito esposte.

8.2- La revoca controversa si appalesa, per un verso, correttamente motivata con riferimento al sopravvenuto aggiornamento (con il provvedimento del Prefetto di Roma in data 22 settembre 2015)

dell'interdittiva inizialmente emessa contro la cooperativa Mediterranea, che ha comportato l'eliminazione, con efficacia retroattiva, delle ragioni ostative che avevano determinato la decadenza dall'aggiudicazione, e, per un altro, rispettosa dell'ordinanza (n.511 del 2015 del TAR di Lecce) di rigetto dell'istanza cautelare di sospensione di quest'ultima, siccome priva di qualsivoglia valenza preclusiva dell'esercizio degli ordinari poteri di autotutela da parte della stazione appaltante.

8.3- L'atto di autotutela in esame non risulta, inoltre, contrastante con la normativa antimafia, nella misura in cui ha riammesso alla gara una concorrente, per effetto della sopravvenuta revoca del provvedimento ostativo all'aggiudicazione dell'appalto e, quindi, proprio sulla base del rilievo dell'attuale insussistenza di controindicazioni antimafia (peraltro derivante dalla sottoposizione dell'impresa alla misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria e, quindi, in coerenza, e non in elusione, della normativa antimafia).

8.4- Non può, da ultimo, ravvisarsi, a carico dell'atto impugnato in primo grado con i motivi aggiunti, il vizio di violazione dell'art.7 della legge n.241 del 1990, in quanto l'avviso di avvio del procedimento non era dovuto nei confronti di un soggetto nei confronti del quale il provvedimento era destinato a produrre effetti diretti (posto che quelli prodotti nella sfera giuridica della RdR erano solo indiretti o riflessi). In ogni caso, quand'anche volessero ravvisarsi gli estremi del predetto vizio, lo stesso non potrebbe determinare l'annullamento del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.21-octies, comma 2, l. cit., atteso che lo stesso non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, in quanto assunto in esito alla verifica vincolata della sopravvenuta carenza della ragione ostativa che aveva determinato la decadenza revocata.

9.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva, l'accoglimento dell'appello e, in riforma della decisione impugnata, la reiezione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti proposti in primo grado dalla Residenza dei Renai s.r.l., con conseguenti declaratoria dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato e ordine del subentro in esso del RTI Mediterranea, ai sensi dell'art.122 c.p.a., con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione.

10.- La complessità delle questioni dibattute e la parziale reciprocità della soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso e i motivi aggiunti proposti in primo grado, dichiara l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la ASL Brindisi e la Residenza dei Renai s.r.l. e ordina il subentro in esso del RTI Mediterranea, con la decorrenza indicata in motivazione. Dichiara compensate per intero le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere, Estensore

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/06/2016

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 761 del 2016, proposto da:
Securpol Group s.r.l., in persona del legale rappresentate in carica, in proprio e quale capogruppo del
costituendo RTI con Sipro - Sicurezza Professionale s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Gentile,
con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Orsini, 19;

contro

S.A.Cal. - Società Aeroportuale Calabrese s.p.a., in persona del legale rappresentate pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Gualtieri, con domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Cosco, in
Roma, via Muggia, 33;

nei confronti di

Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dall'avv. Demetrio Verbaro, con domicilio eletto il suo studio, in Roma, via
Passeggiata di Ripetta, 16;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sezione II, n. 01621/2015, resa tra le parti, concernente
affidamento servizi vigilanza e controllo passeggeri aeroporto Lamezia Terme

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.A.Cal. - Società Aeroportuale Calabrese s.p.a. e di Istituto di
Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2016 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli
avvocati Gentile, Gualtieri e Verbaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Securpol Group s.r.l., in associazione temporanea d'impresе con la Sipro - Sicurezza Professionale s.r.l., ha partecipato alla procedura aperta bandita dalla S.A.Cal. - Società Aeroportuale Calabrese s.p.a., per l'affidamento del "servizio di sicurezza e controllo passeggeri in partenza, del relativo bagaglio a mano e del 100 % bagagli da stiva presso l'Aeroporto di Lamezia Terme".

All'esito della gara, da assegnarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'appalto è stato aggiudicato all'Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l..

Ritenendo l'aggiudicazione illegittima la Securpol Group s.r.l. l'ha impugnata davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – Catanzaro, il quale con sentenza 21 ottobre 2015, n. 1621, ha respinto il ricorso.

Avverso la sentenza la Securpol Group s.r.l. ha proposto appello.

Per resistere all'impugnazione si sono costituiti in giudizio sia la S.A.Cal. s.p.a., sia l'Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l..

Securpol Group s.r.l. e Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l., hanno ulteriormente argomentato le proprie tesi difensive con apposite memorie.

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2016, la causa è passata in decisione.

In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione con cui l'Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l. deduce che l'appello sarebbe inammissibile per l'assenza di specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata.

L'eccezione è infondata.

Come emerge dal contenuto del ricorso in appello questo è, infatti, rivolto a contestare le motivazioni con cui il Tribunale amministrativo ha respinto i motivi prospettati in primo grado.

L'impugnazione può, quindi, essere esaminata nel merito.

Giova premettere che le censure mosse dall'appellante, mirano, per un verso, a denunciare l'illegittimità di criteri e subcriteri di valutazione dell'offerta fissati nella lex specialis della gara e, per altro verso, a contestare, sotto diversi profili, i giudizi espressi dalla Commissione esaminatrice.

Il Collegio ritiene di dover procedere prioritariamente all'esame di questo secondo gruppo di doglianze, connotate da un carattere maggiormente soddisfacente per l'appellante.

Si deduce in primo luogo, che il Tribunale amministrativo avrebbe errato nel respingere la censura con cui era stato dedotto il difetto di motivazione del giudizio sull'offerta tecnica espresso dalla Commissione esaminatrice.

Infatti, il suddetto organo collegiale avrebbe stabilito di non dover motivare la disposta attribuzione dei punteggi, stante "l'uniformità di valutazione" dei progetti da parte dei commissari, uniformità, invece, smentita dalle schede recanti i punteggi, allegate al verbale n. 2 del 15 dicembre 2014.

La lagnanza è infondata.

Al riguardo è sufficiente rilevare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle gare pubbliche, il punteggio numerico assegnato ai vari elementi di valutazione dell'offerta, integra di per sé una sufficiente motivazione, allorché, come nel caso di specie, siano prefissati con chiarezza ed adeguato grado di dettaglio i criteri in base ai quali la Commissione deve esprimere il proprio apprezzamento, di modo che sia consentito ripercorrere il percorso valutativo compiuto e quindi controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico (cfr. da ultimo Cons. Stato, V, 12 maggio 2016 n. 1889).

Sulla base di quanto sopra rilevato, nella fattispecie non sussisteva alcun dovere di motivare, e ciò ancorché, in relazione a taluni parametri, la Commissione, pur non essendovi tenuta e quindi ad abundantiam, abbia ritenuto, per un qualunque motivo, di dover spiegare le ragioni delle proprie scelte.

Si deduce ulteriormente che la contestata valutazione sarebbe inficiata da sviamento di potere non colto dal giudice di prime cure.

Illegittimità, questa, che si ricaverebbe dal fatto che due dei tre componenti della Commissione giudicatrice si siano espressi, pressoché omogeneamente, in un senso, e il terzo abbia invece, sistematicamente, reso valutazioni opposte (sempre a favore della concorrente appellata).

L'irragionevolezza delle valutazioni compiute dal terzo componente risulterebbe da una perizia di parte prodotta in giudizio di cui il giudice di prime cure non ha tenuto conto.

La censura non merita accoglimento.

In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, affinché la censura di sviamento di potere possa ritenersi fondata occorre che gli elementi emersi rivelino in modo indubbio il dissimulato scopo dell'atto (cfr. Cons. Stato, IV, 14 luglio 2015, n. 4392 e 27 aprile 2005, n. 1947; V, 13 febbraio 1993, n. 245), condizione questa, che nella specie, non si rinviene. In particolare, non costituisce, di per se solo, sintomo di sviamento di potere, il fatto che nell'ambito di una commissione di gara uno dei suoi componenti si esprima con giudizi divergenti da quelli degli altri e sempre a favore di uno solo dei concorrenti.

Per un verso, l'eventualità di giudizi differenti all'interno di un organo collegiale è connaturale alla sua stessa composizione pluripersonale, per altro verso, la circostanza che uno dei componenti si esprima sempre a favore di uno dei concorrenti, non è sintomo, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, di un vizio della valutazione.

Né l'irragionevolezza di quest'ultima può trarsi dal fatto che una consulenza di parte abbia diversamente giudicato le proposte dei concorrenti in gara, essendo l'apprezzamento tecnico-discrezionale di queste riservato in via esclusiva alla Commissione, il cui giudizio non può essere sostituito, né da quello del giudice, né tanto meno da quello di un perito di parte.

L'omessa considerazione della consulenza di parte non costituisce, quindi, vizio dell'impugnata sentenza.

Quest'ultima sarebbe ancora errata nella parte in cui ha escluso l'irragionevolezza dei punteggi assegnati ai due concorrenti con riguardo ai seguenti sub criteri.

a) "Formazione del personale e pianificazione periodica in materia aeroportuale" (max 15 punti).

La norma di gara stabiliva che 7 punti sarebbero stati attribuiti in regione dell'esautività del piano formativo di base e ricorrente del personale in ambito aeroportuale da valutare alla luce di moduli e tempistica proposti dai concorrenti.

Nel progetto dell'appellata, valutato con un più elevato punteggio, non vi sarebbero riferimenti a moduli e tempistiche, ma solo ad attività formative pregresse e in ogni caso il programma da quest'ultima proposto si estrinsecerebbe in corsi inferiori, nella qualità e nel numero, a quelli indicate dall'RTI capeggiato dall'appellante, come emergerebbe dalla perizia giurata prodotta in primo grado.

b) "Sistemi di controllo interno per il monitoraggio formazione del personale" (max punti 3).

Dall'esame del progetto dell'Istituto di Vigilanza Notturna e Diurna s.r.l. emergerebbe l'irragionevolezza del punteggio ad esso assegnato da uno dei commissari (commissario "C"), non risultando chiaro come possa essere giudicato "ottimo" un progetto in cui manchino "riferimenti specifici ... al monitoraggio della formazione", così come richiesto dal bando.

Il punteggio assegnato alla proposta dell'appellata dovrebbe, dunque, essere ridotto nella misura prospettata nella menzionata perizia giurata.

c) "Curricula istruttori" (max punti 5).

Il punteggio assegnato all'appellata in relazione a tale parametro è dipeso dal fatto che i tre curricula presentati sarebbero dimostrativi "dell'esperienza pregressa e dell'attuale coinvolgimento del formatore in diverse altre realtà aeroportuali", circostanza questa che assicurerebbe "un valore aggiunto al piano formativo in termini di qualità e di continuo aggiornamento dei contenuti dell'azione formativa".

Senonché, in base alla proposta dell'appellata, solo uno dei formatori era deputato alla formazione di base, dovendo gli altri occuparsi della sola formazione aggiuntiva. Pertanto, i curricula di questi ultimi non avrebbero potuto essere valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente il sub parametro "curricula istruttori".

Il solo curriculum valutabile della proposta dell'appellata, era, però, meno brillante di quello posseduto dall'unico istruttore indicato dal RTI con a capo l'appellante, per cui la comparazione fra i due, avrebbe determinato, in relazione al parametro in parola, il prevalere dell'offerta del medesimo RTI o quantomeno la parità di punteggio fra le due proposte.

Ciò dimostrerebbe la sussistenza della denunciata irragionevolezza della valutazione, non colta dal giudice adito.

L'appellante reitera, quindi, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, non accolta dal Tribunale amministrativo.

Le censure come sopra sinteticamente riassunte non meritano accoglimento.

Quanto alla doglianza sub a) si rileva che, in termini generali, l'assenza di <<riferimenti a "moduli" e "tempistiche" >nel progetto dell'appellata non determina alcuna carenza dello stesso, essendo sufficiente che dalla complessiva lettura del progetto emergano le caratteristiche, anche temporali, dei corsi di formazione proposti.

Nella restante parte la censura è inammissibile in quanto diretta a censurare nel merito la valutazione espressa dalla Commissione esaminatrice, a nulla rilevando, evidentemente, che la richiamata perizia di parte abbia attribuito prevalenza al progetto dell'appellante.

Quanto alla doglianza sub b), va osservato che, come emerge dall'apposito paragrafo del progetto dell'appellata, dedicato alla formazione professionale del personale (pag. 12 e segg.), la proposta (pur non facendone uno specifico sotto paragrafo) non omette di indicare le attività di monitoraggio della detta

attività formativa, includendole nella più ampia descrizione di tutte le operazioni inerenti alla formazione professionale oggetto di proposta.

Una volta esclusa, con riguardo allo specifico elemento di valutazione di che trattasi, la denunciata carenza, il giudizio espresso sul medesimo elemento non mostra segni di irragionevolezza. Né può rilevare, per le considerazioni già più sopra svolte in ordine all'insostituibilità del giudizio tecnico della Commissione, il differente apprezzamento espresso nella perizia di parte prodotta dall'appellante.

Nemmeno la censura sub c) è condivisibile.

Diversamente da quanto si deduce con l'appello, i curricula degli istruttori, non costituiscono – come si ricava dal bando di gara - un sub parametro dell'elemento di valutazione: "Esaustività e compatibilità operativa del piano formativo di base e ricorrente", ma del più generale parametro: "Formazione del personale e pianificazione periodica in materia aeroportuale".

Conseguentemente, potevano essere apprezzati, tutti e tre i curricula presentati dall'appellata, indipendentemente dal tipo di attività formativa (di base o aggiuntiva) che gli istruttori avrebbero dovuto espletare.

Alla luce delle considerazioni svolte non trova giustificazione la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, la quale, peraltro, non potrebbe, comunque, essere disposta al fine di sostituire le sue risultanze al giudizio della Commissione giudicatrice.

L'appellante lamenta, ancora, l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui non ha accolto la censura con cui era stata contestata la mancata attribuzione del punteggio di cui all'art. 8, punto 1, lett. a) del bando di gara.

Con la detta censura la Securpol Group s.r.l. aveva dedotto che, in relazione al detto parametro valutativo, concernente il numero delle guardie particolari giurate (GG.PP.GG.) proposto, il RTI di cui la medesima faceva parte, avrebbe conseguito un punteggio inferiore a quello spettante, essendo stato riconosciuto solo quello per le GG.PP.GG. autorizzate ad operare nella provincia di Catanzaro in assenza di certificazione ENAC, e non anche quello per le GG.PP.GG. munite della detta certificazione, che invece doveva essere attribuito, tenuto conto che una parte delle GG.PP.GG. indicate possedevano la certificazione in parola.

Il giudice di prime cure avrebbe, pertanto, errato nel ritenere i due criteri alternativi fra loro.

La doglianza è infondata.

Il criterio di valutazione in questione stabiliva:

"Relativamente all'organizzazione operativa dell'impresa punti 20

a) Per un numero minimo di GG.PP.GG. pari a 80:

autorizzate a operare nella Provincia di Catanzaro:

- GG.PP.GG. con certificato ENAC max punti 20;

- GG.PP.GG. senza certificato ENAC max punti 10;

in corso di autorizzazione a operare nella Provincia di Catanzaro:

- GG.PP.GG con certificato ENAC max punti 15;

- GG.PP.GG. senza certificato ENAC max punti 5.

Il Punteggio agli altri concorrenti sarà attribuito con il criterio della proporzionalità.

Se il numero totale delle GG.PP.GG. è inferiore a 80 sarà attribuito un punteggio pari a 0.

Un numero totale di GG.PP.GG. superiore a 150 non sarà preso in considerazione per l'attribuzione del punteggio".

Orbene, con affermazione del tutto condivisibile, il Tribunale amministrativo ha rilevato che "si tratta all'evidenza di due criteri non concorrenti, ma alternativi come emerge dall'esito di una interpretazione meramente letterale e sistematica del bando di gara".

L'applicazione congiunta dei due sub criteri potrebbe, infatti, portare, all'assegnazione di un punteggio maggiore (30 punti), di quello massimo attribuibile in base al criterio generale nell'ambito del quale i sub criteri stessi si inquadrano (20 punti). E, contrariamente a quanto l'appellante deduce, siffatta evenienza non è esclusa dal fatto che, in base al menzionato art. 8, punto 1, lett. a), l'attribuzione del punteggio debba avvenire in base a criteri di proporzionalità, poiché, come emerge dalla lettera della norma di gara in parola, quest'ultima riguarda il rapporto fra le offerte, con la conseguenza che un'applicazione congiunta dei due sub criteri, anche proporzionale, può dar luogo a punteggi superiori a quello massimo previsto per il criterio stesso.

Tutte le ulteriori censure mosse dall'appellante, mirano a denunciare l'illegittimità di criteri e sub criteri di valutazione dell'offerta fissati nella lex specialis della gara, con la conseguenza che l'eventuale accoglimento di una qualunque di esse condurrebbe, di necessità, al travolgimento dell'intera procedura concorsuale.

Nel descritto contesto il Collegio ritiene di poter esaminare prioritariamente e in via assorbente, la doglianza con cui l'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver respinto la censura con la quale era stata dedotta l'illegittimità della norma del bando di gara con cui era stato posto un limite alla facoltà dei concorrenti di proporre ribassi sul prezzo, stabilendo che oltre la soglia del 12 %, ogni ulteriore ribasso sarebbe stato irrilevante ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Il Tribunale amministrativo ha motivato la reiezione del motivo in ragione dello "stretto collegamento con il costo del lavoro, al fine di evitare di svilire ogni tutela del lavoro, favorendo l'anomalia dell'offerta e di impedire la presentazione di ribassi tali da pregiudicare l'applicazione del CCNL".

Secondo l'appellante il giudice adito non avrebbe considerato che, per un verso, la corretta valutazione del costo del lavoro da parte del concorrente è verificabile attraverso l'apposito strumento del giudizio di anomalia, per altro verso, la fissazione di un limite alla rilevanza dei ribassi contrasta con i principi in materia di concorrenza e di libertà d'iniziativa economica.

Il motivo di gravame è fondato.

La prescrizione oggetto di contestazione stabilisce: "I punteggi relativi al prezzo offerto saranno determinati attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al valore del ribasso pari al 12 %, ed il coefficiente pari a zero, attribuito al valore del ribasso pari a 0 %, moltiplicando i coefficienti così ottenuti per il peso attribuito all'elemento prezzo. Alle offerte con ribassi superiori al 12 % sarà comunque attribuito il coefficiente pari a uno".

Come correttamente dedotto dall'appellante, la trascritta norma di gara introduce un'inammissibile limite alla libertà degli operatori economici di formulare la proposta economica sulla base delle proprie capacità

organizzative e imprenditoriali, pregiudicando, sino di fatto ad annullarlo, il confronto concorrenziale sull'elemento prezzo.

L'avversata clausola, quindi, ad un tempo, produce un effetto distorsivo della concorrenza e pregiudica la libertà d'iniziativa economica, risultando, conseguentemente, lesiva dei correlativi principi sanciti, in materia di appalti, a livello euro-unitario e nazionale.

Obiettano le appellate che la tesi della legittimità della clausola oggetto di contestazione troverebbe esplicito conforto nell'art. 266, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), il quale, con riguardo all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, stabilisce espressamente che l'offerta economica indichi il "ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste dall'articolo 262, comma 3, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento".

La tesi non è condivisibile.

A prescindere dal fatto che l'invocata norma regolamentare si riferisce ad una particolare tipologia di servizi, differenti da quello oggetto del contendere, ha carattere assorbente il rilievo che la detta disposizione presenta profili di dubbia legittimità, connessi alla violazione dei ricordati principi in materia di tutela della concorrenza e della libertà di iniziativa economica.

La limitazione introdotta con l'avversata clausola della lex specialis, non può, poi, trovare giustificazione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, nell'esigenza di garantire che il prezzo proposto sia sufficiente a sostenere il costo del lavoro e a salvaguardare la corretta applicazione dei CCNL, atteso che tali finalità devono essere perseguite attraverso lo strumento tipico all'uopo predisposto dal legislatore, all'art. 87, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che consente di escludere dalla gara, all'esito del procedimento di verifica ivi contemplato, le offerte risultate anormalmente basse.

Deve conclusivamente ritenersi viziata una prescrizione di gara finalizzata a limitare la rilevanza del ribasso offerto dai concorrenti.

L'appello va, pertanto, accolto.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della S.A.Cal. s.p.a., mentre possono essere compensati nei riguardi dell'Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla gli atti gravati in primo grado.

Condanna la S.A.Cal. s.p.a. al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante, liquidandole forfettariamente in complessivi € 15.000/00 (quindicimila), oltre accessori di legge.

Compensa le suddette spese nei confronti dell'Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/06/2016

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 160 del 2016, proposto da:

Toi Toi Italia Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziano Ugoccioni C.F. GCCTZN59A23G479W, Joseph Brigandì C.F. BRGJPH78C09F205V, Roberto Ollari C.F. LLRRRT65E02G337E, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Roberto Ollari in Parma, borgo Zaccagni, 1;

contro

Tep S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Masi C.F. MSACRL77D11G337T, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, via Mistrali, 4;

nei confronti di

Sebach Italia Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Giovannelli C.F. GVNPLA66E20H501Y, Alessandro Bianconi C.F. BNCLSN67S26H501V, Tiziana Lancierini C.F. LNCTZN79C67H501V, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Parma, Piazzale Santafiora, 7;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del provvedimento prot. n. 5627 del 30/5/2016 con cui TEP s.p.a. ha disposto l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione del servizio di noleggio e pulizia di n. 14 wc chimici, per il periodo 1/6/2016 – 31/5/2019, già disposta in favore della ricorrente (codice CIG 6667497096);

del provvedimento di aggiudicazione disposto in favore della società Sebach S.r.l.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tep S.p.A. e di Sebach Italia Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2016 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Visto il ricorso, notificato il 13 giugno 2016 alla TEP spa ed alla controinteressata e depositato il successivo 17/6/2016, con il quale TOI TOI Italia srl impugna il provvedimento del 30 maggio 2016 con cui TEP spa ha disposto l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione alla ricorrente dell'appalto di servizio di noleggio e pulizia dei wc chimici da affidare mediante cottimo fiduciario con il criterio del massimo ribasso ed il provvedimento con cui il suddetto appalto è stato aggiudicato alla controinteressata Sebach srl;

Considerato che né il bando, né i modelli contengono prescrizioni relative al dovere di specificare i costi degli oneri della sicurezza, limitandosi l'art. 6 del Capitolato a puntualizzare che nella determinazione dei prezzi si deve tenere conto di tutti gli obblighi ivi compresi quelli in tema di sicurezza dei lavoratori;

Considerato, altresì, che si tratta di appalto sotto soglia in economia per il quale trova applicazione l'art. 125, comma 11, d.lgs. 163/2006, per il quale l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e che pertanto l'omessa specificazione in sede di offerta potrebbe determinare l'automatica esclusione solo ove il soccorso istruttorio per tale omissione formale fosse in contrasto con i principi sopra richiamati;

Atteso che l'obbligo che si assume violato dalla ricorrente è contenuto nella disposizione di cui all'art. 87, comma 4, d.lgs. 163/2006 che, nell'ambito della disciplina della verifica delle offerte anormalmente basse, evidenzia che "nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi";

Ritenuto che, in mancanza di una chiara previsione nella lex specialis di gara dell'obbligo di specificare i prezzi relativi agli oneri per la sicurezza, anche solo mediante un riferimento alle norme che prevedono tale obbligo, nel caso di specie, nulla legittima l'esclusione della offerta che non contenga una specificazione di detti costi (cfr. CdS III 1375/2015);

Considerato che la stessa Adunanza Plenaria n. 9/2015, che conferma l'esclusione della sanabilità con il soccorso istruttorio dell'omissione dell'indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, che si risolverebbe in un'inammissibile integrazione postuma di un elemento essenziale dell'offerta (Ad. Pl. 3/2015), nel valutare la sussistenza di altre ipotesi di esclusione a carico dei concorrenti ha precisato che una simile conseguenza possa derivare solo dalla espressa previsione della regola che si assume violata all'interno del bando di gara ovvero in caso di violazione sostanziale del precetto (così in CdS V 1090/2016)

Considerato, infatti, che il criterio di gara (massimo ribasso) non contempla un punteggio per l'articolazione dell'offerta e che, pertanto, non si pone neanche un problema di regolarizzazione della stessa mediante soccorso istruttorio, circostanza che avrebbe inciso sulla par condicio dei partecipanti consentendo una rimodulazione dell'offerta a termini scaduti (vedi Ad. Pl. 9/2015);

Considerato che le norme del bando vanno lette ed interpretate secondo il senso fatto palese dal loro testo e non ricercando significati impliciti, in violazione del principio del legittimo affidamento e del favor participationis, tanto più in un avviso di gara per appalto sotto soglia e in economia nel quale le norme di cui alla parte II del Codice degli Appalti relative alla verifica di anomalia dell'offerta non hanno trovato applicazione;

Considerato, inoltre, che, allo stato, non vi è prova che l'offerta non abbia tenuto conto dei costi per la sicurezza che il capitolato pone a carico dell'appaltatore;

Ritenuto, come rilevato anche dalla giurisprudenza del giudice di appello (v. CdS V 3056/2014 e da ultimo V, 1090/2016), che il fine che la disposizione che prevede l'obbligo di specificare i costi per la sicurezza può essere realizzato anche attraverso una specifica valutazione della congruità del costo per la sicurezza nella

appropriata sede della verifica dell'anomalia dell'offerta che nella fattispecie non risulta essere stata effettuata;

Considerato, pertanto, che il ricorso si presenta fondato sotto il profilo della violazione degli artt. 87 e 125 d.lgs. 163/2006 e dell'erroneità del presupposto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, ivi, cioè, compreso il provvedimento con il quale l'appalto è stato aggiudicato alla Sebach, in quanto provvedimento che ha nell'atto di autotutela ritenuto illegittimo il suo necessario presupposto;

Ritenuto, in considerazione della non uniformità degli orientamenti giurisprudenziali sulla questione controversa, di poter disporre la compensazione delle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Marco Poppi, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/06/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 58 del 2016, proposto da:

DITTA INDIVIDUALE MAININI GIANCARLO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Angelini e Canio Di Milia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandro Angelini in Torino, corso Re Umberto, 27;

contro

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE, BELGIRATE LESA MEINA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Rodini, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

DITTA A&D SCUOLA & VACANZE DI GUGLIELMETTI ANDREA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita;

per l'annullamento

- della Determina n. 687 del 01.12.2015 a firma del Responsabile del Servizio Unione Comuni Collinari del Vergante ad oggetto: "servizio trasporto scolastico degli studenti della scuola primaria e secondaria di 1° grado del comune di Belgirate. Revoca aggiudicazione (provvisoria) appalto";
- della determina n. 688 dell'01.12.2015 di aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa controinteressata;
- di tutti gli atti successivi connessi e funzionali a quest'ultimo, ivi compreso l'eventuale contratto nelle more stipulato;
- in via subordinata, per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Unione di Comuni Collinari del Vergante, Belgirate Lesa e Meina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2016 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con delibera di giunta n. 49 del 10 giugno 2015, l'Unione di Comuni Collinari del Vergante (costituita fra i Comuni di Belgirate, Lesa e Meina) ha stabilito di avviare una procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico relativo alla scuola primaria e secondaria di primo grado per il triennio 2015-2018 relativamente ai Comuni di Belgirate e di Lesa, fornendo a tal fine i necessari "indirizzi" al responsabile del servizio e approvando contestualmente il capitolato speciale d'appalto e il bando di gara.

2. In particolare, in considerazione della diversa consistenza numerica della popolazione scolastica di Belgirate e di Lesa, rapportata alla diversa consistenza demografica dei due Comuni (542 abitanti Belgirate; 2.402 abitanti Lesa), l'art. 12 del capitolato speciale d'appalto ha previsto differenti modalità di gestione del servizio nei due Comuni, e precisamente:

- nel Comune di Belgirate, mediante l'utilizzazione di un automezzo di proprietà o nella disponibilità

dell'aggiudicatario, omologato per almeno 9 posti complessivi: 1 posto per il conducente e almeno 8 posti per studenti;

- nel Comune di Lesa, mediante l'utilizzazione da parte della ditta aggiudicataria di un automezzo di proprietà comunale, dato in concessione, omologato per 27 posti complessivi: 1 posto per il conducente, 2 posti per accompagnatori e 24 posti per studenti.

3. Con successiva determina n. 289 del 30 giugno 2015, il responsabile del servizio ha indetto formalmente la gara relativa specificamente al Comune di Belgirate e ha pubblicato il relativo bando e i modelli per la presentazione delle domande di partecipazione.

Il bando ha previsto che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo il criterio del prezzo più basso, da intendersi come maggior ribasso unico sul prezzo a base d'asta pari ad € 18.500,00 annui oltre IVA.

Ha pure previsto, all'art. 5.1 lettera c), tra i requisiti di partecipazione, il "possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria previsti dal D.M. 448/1991, dal D. Lgs. n. 395/2000 e s.m.i. e da ogni altra normativa vigente in materia di trasposto scolastico".

4. Alla gara hanno partecipato due concorrenti:

- la ditta individuale Mainini Giancarlo, gestore del medesimo servizio negli ultimi 9 anni;

- la ditta individuale A&D Scuola e Vacanze di Guglielmetti Andrea.

In esito alla valutazione delle offerte, con determinazione dirigenziale n. 440 del 31 agosto 2015, la ditta Mainini Giancarlo è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria della gara, avendo ottenuto un punteggio pari a 89,18, con un ribasso offerto del 3,243%, mentre la ditta A&D Scuola e Vacanze ha ottenuto un punteggio di 49,95, con un ribasso offerto del 2,70%.

5. Nelle more dei controlli successivi all'aggiudicazione provvisoria, la stazione appaltante ha prorogato il servizio precedente, già gestito dall'aggiudicataria provvisoria, fino al 31 dicembre 2015.

6. Senonchè, a seguito di contestazioni formulate dal legale dell'impresa seconda classificata, la stazione appaltante ha adottato la determinazione dirigenziale n. 687 del 1 dicembre 2015 con la quale ha disposto:

- la revoca dell'aggiudicazione provvisoria già disposta in favore della ditta Mainini Giancarlo;

- la trasmissione della documentazione di gara all'Autorità Giudiziaria al fine di valutare eventuali responsabilità penali del legale rappresentante della predetta ditta per "dichiarazione mendace";

- la segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/2006.

Tale provvedimento è stato adottato sul presupposto che il legale rappresentante della ditta Mainini Giancarlo avrebbe reso una dichiarazione mendace nella domanda di partecipazione, in quanto avrebbe dichiarato falsamente di essere in possesso del requisito di cui all'art. 5.1 lett. c) del bando di gara ("possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria previsti dal D.M. 448/1991, dal D. Lgs. n. 395/2000 e s.m.i. e da ogni altra normativa vigente in materia di trasposto scolastico"), pur essendone in realtà sprovvisto: il requisito di cui all'art. 1 del D.M. n. 448/1991, infatti, è riferito alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada effettuato con autoveicoli abilitati al trasporto di "più di nove persone"; la ditta Mainini è invece titolare di un autoveicolo abilitato a trasportare solo "fino a nove persone", conducente compreso.

7. Quindi, con contestuale determinazione n. 688 del 1 dicembre 2015, la stazione appaltante ha stabilito di aggiudicare definitivamente il servizio alla ditta A&D Scuola & Vacanze di Guglielmetti Andrea.

8. Con ricorso notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 8 gennaio 2016, la ditta Mainini Giancarlo ha impugnato entrambi i provvedimenti da ultimo citati (revoca dell'aggiudicazione provvisoria in proprio favore e aggiudicazione definitiva all'impresa seconda classificata) e ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, sulla base di tre motivi, con i quali ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili; in particolare:

8.1) con il primo motivo, ha lamentato di non essere stata coinvolta nel sub procedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria e di non essere stata invitata dall'amministrazione a presentare le proprie osservazioni e ad integrare eventualmente le dichiarazioni mancanti;

8.2) con il secondo motivo, ha lamentato l'irragionevolezza dei provvedimenti impugnati, alla luce dell'oggetto dell'appalto e dell'esistenza di previsioni ambigue e contraddittorie nella legge di gara;

8.3) con il terzo motivo, ha dedotto l'illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara all'impresa controinteressata.

Ha chiesto quindi l'annullamento dei provvedimenti impugnati con ogni conseguente statuizione di legge, e, in subordine, la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno.

9. In esito all'udienza in camera di consiglio del 10 febbraio 2016, la Sezione ha adottato l'ordinanza collegiale n. 72 dell'11 febbraio 2016 con la quale, rilevato che la notifica del ricorso era stata effettuata solo mediante posta elettronica certificata, la cui legittimità è tuttora controversa nella giurisprudenza amministrativa (prima dell'entrata a regime del processo amministrativo telematico, a far data dal 1° luglio 2016), e verificata la mancata costituzione in giudizio di entrambe le parti intimare, ha concesso alla parte ricorrente il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, assegnando il termine perentorio di giorni sette dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notifica nelle forme ordinarie, rinviando all'udienza al 9 marzo 2016 per l'ulteriore trattazione della domanda cautelare.

10. La parte ricorrente ha provveduto a rinotificare il ricorso nelle forme ordinarie sia all'amministrazione appaltante che alla parte controinteressata, con atti notificati rispettivamente in date 17-23/02/2016 e 17-22/02/2016, e depositati il 7 marzo successivo.

11. All'udienza in camera di consiglio del 9 marzo 2016 si è costituita in giudizio l'Unione di Comuni Collinari del Vergante, depositando documentazione e resistendo al gravame con memoria difensiva (illustrata oralmente in udienza dal suo difensore a fronte dell'opposizione della difesa avversaria all'ammissione della costituzione tardiva dell'amministrazione), eccependo preliminarmente, nell'ordine: la nullità del ricorso rinotificato in quanto non sottoscritto dall'avvocato estensore; la tardività del ricorso rinotificato rispetto al termine di impugnazione decorrente dalla notifica del provvedimento impugnato; la violazione del termine a difesa "di 20 giorni" previsto dall'art. 55 comma 5 per la pronuncia cautelare; in subordine, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Il difensore dell'amministrazione ha inoltre riferito in udienza che il contratto sarebbe stato nel frattempo stipulato.

Non si è costituita l'impresa controinteressata, ritualmente intimata con atto notificato in data 17-22 febbraio 2016, nel rispetto del termine fissato dalla Sezione nell'ordinanza collegiale (scadente il 17 febbraio 2016).

12. Con ordinanza n. 99/2016 del 10 marzo 2016 la Sezione ha accolto la domanda cautelare di parte ricorrente ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a., ritenendo il ricorso assistito da profili di *fumus boni iuris*, ma senza sospendere l'esecuzione degli atti impugnati, tenuto conto sia dell'avvenuta stipulazione del contratto (secondo quanto riferito dal difensore dell'amministrazione), sia della durata complessiva del servizio e sia della contrapposta esigenza dell'amministrazione di garantire la continuità del servizio nelle more della definizione del giudizio.

13. In prossimità dell'udienza di merito, la difesa di parte ricorrente ha integrato la propria documentazione e ha depositato una memoria conclusiva, nella quale ha replicato alle eccezioni preliminari formulate dalla difesa dell'amministrazione; ha ribadito le argomentazioni di merito dedotte nel ricorso introduttivo; ha precisato che, da informazioni verbali assunte presso il Comune di Belgirate, il contratto non sarebbe stato ancora stipulato, benchè il servizio sia gestito di fatto dal 1° gennaio 2016 dall'impresa aggiudicataria; ha insistito per l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento degli atti impugnati e la condanna al risarcimento del danno per equivalente in relazione al mancato guadagno corrispondente alla prima annualità del servizio già trascorsa, quantificato in complessive € 10.740,00; ha formulato in via subordinata anche domanda di inefficacia del contratto e di subentro nel medesimo, per il caso in cui l'amministrazione dovesse provare che il contratto è stato stipulato.

14. All'udienza pubblica dell'8 giugno 2016, il difensore dell'amministrazione ha rettificato la propria precedente affermazione, precisando che il contratto non è stato ancora stipulato, e quindi confermando quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente nella memoria conclusiva.

Sulle conclusioni delle parti, il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

15. Il collegio osserva quanto segue.

In primo luogo, vanno respinte, perché infondate, le eccezioni preliminari formulate dalla difesa dell'Amministrazione, e ciò in quanto:

- il ricorso rinotificato dalla parte ricorrente nelle forme ordinarie, dopo la remissione in termini disposta dalla Sezione, è copia conforme all'originale sottoscritto dall'avvocato estensore con firma digitale e notificato in forma digitale mediante posta elettronica certificata, con relativa asseverazione di conformità sottoscritta dal medesimo avvocato di parte ricorrente;

- l'atto introduttivo è stato notificato originariamente via p.e.c. in data 8 gennaio 2016, quindi nel rispetto del termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, avvenuta il 9 dicembre 2015; la rinotifica nelle forme ordinarie dopo la remissione in termini per errore scusabile è avvenuta nel

rispetto del termine perentorio assegnato dalla Sezione, pari a 7 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza collegiale, avvenuta il 10 febbraio 2017, e quindi entro il 17 febbraio 2016; l'atto da rinotificare è stato consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo posta in data 17 febbraio 2016, corrispondente all'ultimo giorno utile;

c) la camera di consiglio successiva alla rinotifica del ricorso (9 marzo) si è tenuta nel rispetto del termine dimidiato, *ratione materiae*, di 10 giorni dall'ultima notifica, avvenuta il 23 febbraio precedente.

16. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto, nei sensi e per gli effetti qui di seguito precisati.

16.1. Con il provvedimento impugnato, la stazione appaltante ha revocato l'aggiudicazione provvisoria già disposta in favore dell'impresa ricorrente sul presupposto che quest'ultima avrebbe reso in gara una dichiarazione mendace, attestando falsamente il possesso del requisito di cui all'art. 5.1 lett. c) del bando di gara, relativo al "possesso dei requisiti di idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria previsti dal D.M. 448/1991, dal D. lgs. n. 395/2000 e s.m.i. e da ogni altra normativa vigente in materia di trasporto scolastico". Dal momento che sia il D.M. 448/1991 sia il D. Lgs. n. 395/2000 fanno riferimento alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autoveicoli abilitati al trasporto di "più di nove persone, autista compreso", e quindi in sostanza al trasporto con autobus, mentre l'impresa ricorrente è priva di tale abilitazione essendo titolare solo di licenza di noleggio di autoveicoli con conducente (che consente di condurre autoveicoli fino ad un massimo di otto posti più il conducente), conseguentemente la dichiarazione dell'impresa ricorrente è stata ritenuta mendace, con conseguente sanzione espulsiva dalla gara e revoca dell'aggiudicazione provvisoria.

16.2. Ritieni il collegio che il provvedimento impugnato sia illegittimo, essendo il frutto di un'interpretazione irragionevole e sproporzionata della legge di gara, a fronte di una dichiarazione dell'impresa ricorrente resa in buona fede alla luce di una formulazione degli atti di gara ambigua e contraddittoria.

La gara in esame attiene, come detto, al servizio di trasporto scolastico degli studenti della scuola elementare e media del Comune di Belgirate, comune di circa 500 abitanti. Secondo il capitolato speciale, il servizio deve essere gestito con un automezzo "adibito al trasporto di almeno n. 8 utenti oltre al conducente". Il bando di gara, a sua volta, prevede all'art. 5. 1 lett. l), tra i requisiti di ordine generale, il "possesso (in proprietà o in leasing) di mezzi idonei ed adeguati, anche da un punto di vista numerico, da adibire al servizio secondo le specifiche contenute nel capitolato speciale, e con riferimento alle caratteristiche della rete viaria".

L'impresa ricorrente è certamente in possesso di requisiti adeguati e sufficienti a gestire il servizio per cui è gara, essendo titolare di licenza di noleggio di autoveicoli con conducente e di un automezzo abilitato al trasporto dell'autista più otto utenti. E proprio in virtù di tale idoneità, l'impresa ricorrente ha potuto gestire il medesimo servizio per lo stesso Comune di Belgirate, ininterrottamente, nei nove anni antecedenti la gara per cui è causa.

16.3. In tale contesto, appare senz'altro contraddittoria, illogica e irragionevole la previsione di cui all'art. 5.1 lett. c) del bando di gara, laddove richiede come requisito di partecipazione alla gara il possesso della licenza per condurre autoveicoli con più di nove persone, e cioè, in sostanza, la licenza per condurre autobus, così imponendo il possesso di un requisito palesemente sproporzionato e sovradimensionato rispetto all'effettiva natura e all'oggetto del servizio oggetto di gara, così come descritto nello stesso capitolato speciale.

L'inserimento di tale previsione sproporzionata (quanto meno se applicata in modo formalistico e letterale) nella legge di gara dipende verosimilmente dalla circostanza che l'Unione di Comuni ha predisposto contestualmente gli atti di gara sia per il Comune di Belgirate (542 abitanti) sia per il Comune di Lesa (2.402 abitanti), distinguendo nel capitolato speciale le diverse modalità di svolgimento del servizio nei due territori in ragione del diverso numero di utenti, più numerosi a Lesa in ragione della maggiore consistenza demografica della popolazione, e in particolare prevedendo:

- nel Comune di Lesa, l'utilizzazione da parte del concorrente aggiudicatario di un automezzo di proprietà comunale, dato in concessione, omologato per 27 posti complessivi (1 posto per il conducente, 2 posti per accompagnatori e 24 posti per studenti);

- nel Comune di Belgirate, l'utilizzazione di un automezzo di proprietà o nella disponibilità dell'aggiudicatario, omologato per almeno 9 posti complessivi (1 posto per il conducente e almeno 8 posti per studenti).

Tuttavia, dopo aver predisposto un capitolato speciale unico per entrambi i Comuni, l'Unione di Comuni ha poi predisposto due distinti bandi per ciascuno di essi; ma evidentemente le clausole relative ai requisiti generali non sono state differenziate, di modo che anche per il Comune di Belgirate è stato previsto, incongruamente, un requisito di partecipazione, quello di cui all'art. 5.1 lett. c), che si attaglia esclusivamente al Comune di Lesa, ma è palesemente sproporzionato se applicato al Comune di Belgirate.

16.4. In tale contesto di oggettiva ambiguità e contraddittorietà della legge di gara va inquadrata la domanda di partecipazione presentata dall'impresa ricorrente, e, in particolare, la dichiarazione ritenuta mendace dalla stazione appaltante: che mendace non è, essendo stata resa in buona fede dalla concorrente.

La concorrente era consapevole di essere in possesso di requisiti adeguati allo svolgimento del servizio per come quest'ultimo era stato descritto nel capitolato speciale ("gestito con un automezzo adibito al trasporto di almeno n. 8 utenti oltre al conducente"); era evidentemente consapevole di avere gestito lo stesso identico servizio negli ultimi nove anni e che il servizio oggetto della nuova gara non era diverso da quelli svolti precedentemente; aveva quindi ottime ragioni per ritenere di essere in possesso dei requisiti professionali necessari e sufficienti per gestire il servizio oggetto della nuova gara, identico ai precedenti, al di là della formulazione letterale della norma del bando di gara e dei richiami normativi in essa contenuti; e per altro, anche sotto tale profilo, va notato che la norma richiamava, oltre al D.M. 448/1991 e al D. Lgs. 395/2000, anche "ogni altra normativa in materia di trasporto scolastico", così contribuendo a rafforzare la convinzione (o comunque la confusione) dell'impresa ricorrente di essere in possesso, se non dei requisiti di cui al 448/1991 e al D. Lgs. 395/2000, quanto meno di quelli previsti da "ogni altra normativa in materia di trasporto scolastico".

16.5. In sostanza, l'impresa ricorrente ha ritenuto in buona fede che l'art. 5.1 lett. c) richiedesse di attestare il possesso dei requisiti professionali necessari e sufficienti per gestire il servizio; e siccome l'impresa ricorrente ne era certamente in possesso, ha barrato la relativa casella.

16.6. Nei termini in cui è stata predisposta, la legge di gara (bando e capitolato speciale) era certamente idonea a ingenerare confusione nei concorrenti, perché da un lato richiedeva di gestire il servizio con un automezzo adibito al trasporto di 8 utenti oltre al conducente, ma dall'altro pretendeva il possesso dei requisiti per condurre automezzi adibiti al trasporto di più di nove persone. Per tale motivo, a fronte di tale ambiguità e contraddittorietà delle sue previsioni, la legge di gara non va annullata, ma applicata in termini ragionevoli e compatibili con il principio del *favor participationis*.

Questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che "In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del *favor participationis*, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante, dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di *lex specialis* che, sebbene corredate dell'espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà (T.A.R. Torino, sez. I, 30 novembre 2009 n. 3190; in senso analogo, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 15 marzo 2016 n. 1024; T.A.R. Salerno, sez. I 09 ottobre 2015, n. 2181; T.A.R. Milano, sez. III 08 luglio 2015 n. 1577).

17. Alla luce di tali considerazioni, è fondato il secondo motivo di ricorso, che va pertanto accolto con il conseguente annullamento della determinazione n. 687/15 del 01.12.2015, recante la revoca dell'aggiudicazione provvisoria già disposta in favore dell'impresa ricorrente. Per l'effetto, in accoglimento del terzo motivo, va disposto anche l'annullamento della contestuale determinazione n. 688/15 del 01.12.2015 recante l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa controinteressata, seconda classificata.

Resta assorbito il primo motivo, di carattere meramente formale e come tale recessivo a fronte dell'accoglimento delle censure di ordine sostanziale dedotte con gli altri due motivi.

18. Non vi sono i presupposti per dichiarare l'inefficacia del contratto o il subentro dell'impresa ricorrente nel contratto, dal momento che quest'ultimo, secondo quanto dichiarato dal difensore dell'Amministrazione, non è stato ancora stipulato.

19. L'annullamento del provvedimento impugnato produce l'effetto di far retroagire la procedura di gara all'atto di aggiudicazione provvisoria già disposta in favore della ditta ricorrente; con la conseguenza che la

stazione appaltante dovrà concludere la procedura di gara disponendo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell'impresa ricorrente, non essendo emerse in sede procedimentale ragioni ostative ulteriori rispetto a quella posta a fondamento dei provvedimenti impugnati.

20. In relazione al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 in cui il servizio è stato gestito in via di fatto dall'impresa controinteressata, va accolta la domanda di risarcimento del danno per equivalente proposta dall'impresa ricorrente.

20.1. Giova precisare, al riguardo, che secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, "In caso di risarcimento del danno da mancato affidamento di gare pubbliche di appalto, non è necessario provare la colpa dell'Amministrazione aggiudicatrice, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività previsto dalla normativa comunitaria e le garanzie di trasparenza e di non discriminazione operanti in materia di aggiudicazione dei pubblici appalti fanno sì che qualsiasi violazione degli obblighi di matrice comunitaria consente alla impresa pregiudicata di ottenere un risarcimento dei danni, a prescindere da un accertamento in ordine alla colpevolezza dell'ente e alla imputabilità soggettiva della lamentata violazione" (Consiglio di Stato, sez. III, 10 aprile 2015 n. 1839; T.A.R. Venezia, sez. II, 14 marzo 2016 n. 279).

20.2. Il danno risarcibile deve essere limitato al lucro cessante, corrispondente all'utile che la ricorrente avrebbe ritratto dall'esecuzione del contratto, se la procedura di selezione si fosse svolta legittimamente (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 settembre 2015 n. 4283).

In particolare, il lucro cessante ricomprende sia il mancato profitto, da quantificare sulla base dell'utile che effettivamente l'impresa pretermessa avrebbe conseguito ove fosse risultata aggiudicataria (e non calcolato utilizzando il criterio forfetario di una percentuale del dieci per cento del prezzo a base d'asta), sia il danno c.d. curricolare che, invece (ferma la sua puntuale allegazione), può essere equitativamente liquidato in una percentuale del mancato profitto effettivamente provato" (Consiglio di Stato, sez. V, 31 dicembre 2014 n. 6450).

20.3. Nel caso di specie, l'impresa ricorrente ha documentato un danno da lucro cessante per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2016 di € 10.740,00, pari all'importo che avrebbe conseguito in tale periodo dalla stazione appaltante a titolo di corrispettivo del servizio. Tale importo è stato determinato sulla base dell'offerta presentata in gara dalla ricorrente, pari ad € 53.700,00 per tre anni, corrispondenti ad € 17.900,00 per ciascun anno scolastico, a loro volta corrispondenti ad € 1.790,00 per ogni mese scolastico; di qui il calcolo aritmetico: € 1.790,00 mensili x 6 mesi = € 10.740,00.

20.4. Peraltro, ritiene il collegio che il predetto importo debba essere ridotto equitativamente in ragione del 25% in considerazione dei costi presuntivi (per carburante, bollo, assicurazione, manutenzione del veicolo e spese generali) che l'impresa ricorrente avrebbe sostenuto nello stesso periodo per la gestione del servizio: si ottiene un importo finale di € 8.055,00.

20.5. Non va liquidato alcun danno curricolare, non allegato dall'impresa ricorrente e comunque escluso dall'esito del presente giudizio e dalla prossima aggiudicazione dell'appalto.

20.6. Sulla somma come sopra determinata non va computata la rivalutazione monetaria, trattandosi di importo già attualizzato. Andranno invece computati gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino al saldo.

21. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo nei rapporti tra l'impresa ricorrente e l'amministrazione resistente, mentre possono essere compensati per giusti motivi nei confronti dell'impresa controinteressata, non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto:

- a) annulla gli atti impugnati, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione;
- b) condanna l'Unione di Comuni Collinari del Vergante a corrispondere all'impresa ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di € 8.055,00 (ottomilacinquantacinque/00), con gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- c) condanna la medesima Unione di Comuni a rifondere all'impresa ricorrente le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato come per legge;
- d) compensa le spese tra la parte ricorrente e la parte controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm.

sul ricorso n. 2840 del 2016 proposto dalla ditta Multiservice Vairano di Giusti Alfonso, in persona del titolare Alfonso Giusti, con la rappresentanza e difesa dell'avv. Girolamo Izzo (C.F. ZZIGLM48C05B445V) e il domicilio presso la Segreteria del Tribunale;

contro

il Comune di Vairano Patenora, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Corrado (C.F. CRRLRT75L18C129J) e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, viale Gramsci n. 19;

nei confronti di

Multiservizi Matesina S.r.l., in persona del legale rappresentante Salvatore Mastrangelo, difesa e rappresentata dall'avv. Eleonora Marzano (C.F. MRZLNR84P55B963D) ed elettivamente domiciliata in Napoli, viale Gramsci n. 16, presso lo studio D'Angiolella - Abbamonte;

per l'annullamento

del provvedimento n. 64 in data 9 maggio 2016 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vairano Patenora, relativo all'aggiudicazione definitiva alla Multiservizi Matesina S.r.l. del servizio di manutenzione e custodia del cimitero comunale;

del verbale di gara in data 8 marzo 2016;

del provvedimento di esclusione della ditta ricorrente dalla gara;

.....*per la declaratoria*.....

del diritto della ditta ricorrente ad essere ammessa alla gara per l'affidamento del servizio di manutenzione e custodia del cimitero del Comune di Vairano Patenora.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vairano Patenora e della Multiservizi Matesina S.r.l.;

Vista l'istanza cautelare della ditta ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla Camera di Consiglio del 6 luglio 2016, i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 60 cod.proc.amm., che consente l'immediata assunzione di una decisione di merito, con "sentenza in forma semplificata", ove nella Camera di Consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiara che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;

Considerato che il Comune di Vairano Patenora indicava una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006, per l'affidamento del servizio di manutenzione e custodia del cimitero comunale;

che, pervenute due offerte, nel corso della seduta in data 8 marzo 2016 la Commissione di gara provvedeva all'apertura dei relativi plichi – l'uno riguardante la Multiservizi Matesina S.r.l. e l'altro riguardante la ditta Multiservice Vairano di Giusti Alfonso –, e disponeva infine l'aggiudicazione provvisoria del servizio alla Multiservizi Matesina S.r.l., dopo avere dichiarato non ammissibile l'offerta della ditta Multiservice Vairano di Giusti Alfonso in quanto presentata con modalità non rispettose della norma di gara che richiedeva un plico idoneamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura;

che, richiesta dalla ditta ricorrente (in data 9 marzo 2016) la revoca di tali determinazioni – perché erroneamente fondate su irregolarità di presentazione dell’offerta in realtà insussistenti –, l’Amministrazione comunale rinviava ogni ulteriore decisione all’adozione degli atti conclusivi della gara, risoltasi poi con l’aggiudicazione definitiva del servizio alla Multiservizi Matesina S.r.l. e quindi con l’implicita conferma dell’esclusione della ditta ricorrente per l’inidoneità del plico recante l’offerta; che avverso gli atti di gara, *in parte qua*, ha proposto impugnativa l’interessata, assumendo corrette le modalità di sigillatura del suo plico (perché la chiusura con ceralacca e la controfirma devono riguardare i soli lembi della busta non preincollati dal fabbricante) e denunciando l’illegittima ammissione alla gara della ditta aggiudicataria in quanto carente di idonea iscrizione camerale (per la carenza, in particolare, dell’iscrizione per l’attività di custodia cimiteriale); che invoca, pertanto, la ditta ricorrente la sua riammissione alla gara e l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva del servizio disposta in favore di concorrente privo di uno dei requisiti di partecipazione alla selezione; che si sono costituiti in giudizio il Comune di Vairano Patenora e la Multiservizi Matesina S.r.l., opponendosi all’accoglimento del ricorso; che alla Camera di Consiglio del 6 luglio 2016, ascoltati i difensori delle parti, la causa è passata in decisione; Ritenuto che, per costante giurisprudenza (v., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2014 n. 6156), quanto alla decorrenza del termine decadenziale per impugnare un atto di esclusione dalla gara, assume rilievo il momento in cui il rappresentante dell’impresa ha avuto conoscenza della sua esclusione nel corso della seduta pubblica alla quale egli partecipava in base a delega e con presenza fatta constare a verbale, posto che la presenza di un delegato della concorrente nella seduta in cui la commissione giudicatrice ha deciso l’esclusione comporta *ex se* la piena conoscenza dell’atto lesivo ai fini della decorrenza del termine di legge per l’impugnazione suddetta; che nella fattispecie, pertanto, la piena conoscenza dell’atto di estromissione della ditta ricorrente dalla procedura selettiva va fatta risalire all’8 marzo 2016, avendo la stessa presenziato alle operazioni di gara con un proprio rappresentante – appositamente delegato –, il quale è stato direttamente informato delle ragioni dell’espulsione e così messo in condizione di contestarne il fondamento, come si evince anche dalla richiesta di revoca presentata il giorno successivo; che tardiva, di conseguenza, si presenta l’impugnativa dell’atto di esclusione, immediatamente lesivo, notificata all’Amministrazione comunale solo il 6 giugno 2016; che, in ragione di ciò, inammissibile risulta l’ulteriore censura relativa alla posizione della ditta aggiudicataria – circa la presunta carenza di uno dei requisiti di partecipazione alla selezione –, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il soggetto definitivamente escluso dalla gara non è legittimato ad impugnare le ulteriori fasi della procedura concorsuale perché versa in condizioni analoghe a chi ne è rimasto estraneo (v., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2016 n. 1650); che, in conclusione, il ricorso va in parte dichiarato irricevibile e in parte dichiarato inammissibile; Considerato, che – stante la sussistenza dei presupposti di legge – la Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.; che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità di definizione del giudizio nel merito; che le spese di lite vanno poste a carico della ditta ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. VIII, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la ditta ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge, in favore sia del Comune di Vairano Patenora sia della Multiservizi Matesina S.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2016, con l’intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2016